

Nr.R.G.Pre-C. 12\2018

Nr. C.P. 16\18



Tribunale di Perugia

- Terza Sezione Civile -

UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Umberto RANA	-Presidente rel.\est.
dott.ssa Arianna De MARTINO	-Giudice
dott.ssa Giulia Maria LIGNANI	-Giudice

Premesso che, a seguito di ricorso depositato in data 8.6.2018, la società [REDACTED] (di seguito per brevità [REDACTED] spa) con sede in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (PG) v. [REDACTED] [REDACTED] 1 (C.F. [REDACTED]) ha chiesto ed ottenuto termine di 120 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso al registro delle imprese (8.6.2018), per presentare proposta, piano e relativo corredo documentale ex art. 161 co 6° L.F.;

che con il medesimo ricorso la [REDACTED] spa ha chiesto la sospensione per 60 gg delle convenzioni di apertura di credito gestite in conto corrente e/o con il meccanismo del c.d. castelletto indicate nell'elenco costituente l'allegato nr. 9 e dei contratti di factoring con le società elencate nell'allegato nr. 10;

preso atto del parere espresso dai CC.GG.;

lette le memorie difensive dei creditori Groupama A.M. SGR spa, Intesa Sanpaolo spa, Banca Carim, Banca Ifis spa, BPER Banca spa, Unicredit Spa;

a scioglimento della riserva assunta dal GD all'udienza del 10.7.2018



osserva

L'istanza di sospensione ex art. 169 bis l.f. merita accoglimento.

Premesso che la domanda di sospensione dei contratti in corso può essere depositata anche in caso di domanda cd. prenotativa di concordato, come da espressa disposizione normativa (art. 169 bis L.F.) che prevede la proponibilità della domanda con il ricorso ex art. 161 L.F. senza distinguo tra primo e sesto comma, ritiene il Collegio, secondo l'indirizzo interpretativo che quest'Ufficio da segue da tempo (v. ad es. Decreto 7.1.2015 nella procedura Nr.Prec.C. 34\14) che l'art. 169 bis L.F., quale norma autosufficiente, abbia portata più ampia dell'art. 72 L.F. ove si consideri: il dato letterale che parla di "contratti in corso di esecuzione", che è un concetto diverso da quello espresso dall'art. 72 (che menziona il "contratto ... ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti") e non richiede che entrambe le parti debbano ancora adempiere alle proprie obbligazioni, ma solo che almeno una delle parti debba completare la propria obbligazione; la combinazione del primo e dell'ultimo comma dell'art. 169 bis L.F., da cui si ricava che tutte le categorie di contratti ad eccezione di quelli esclusi possono essere oggetto di richiesta di risoluzione; il mancato richiamo, da parte dell'art. 169 L.F., dell'art. 72 L.F. che impedisce pertanto di utilizzare in via di interpretazione sistematica l'art. 72 L.F. per limitare l'area dei contratti oggetti dell'art. 169 bis L.F..

Ritenuto, pertanto, che lo scioglimento dal contratto ex art. 169 bis L.F. possa essere richiesto per tutti i contratti non espressamente esclusi dalla norma in cui almeno una parte debba adempiere alle proprie obbligazioni, nei contratti oggetto di possibile sospensione\scioglimento rientrano anche i contratti bancari di conto corrente, di anticipo su fatture o su ricevute bancarie, anche se la banca (che non ha ancora provveduto all'incasso) abbia già erogato il credito.

Va considerato che a differenza del fallimento, la procedura concordataria non determina l'automatica sospensione dei contratti in corso e quindi il rapporto di conto corrente bancario e quelli di volta in volta in esso confluenti proseguono



salvo il caso in cui il debitore chieda ed ottenga la sospensione ex art. 169 bis l.f.; sospensione che non potrà che riguardare il rapporto nella sua interezza e, dunque, estendersi a tutte le clausole pattizie che lo regolano, ivi compresa quella con le quali le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse.

Detta clausola, infatti, è essenzialmente interdipendente al negozio di credito connesso al mandato a riscuotere, nel senso che attenendo esso alla regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozio e patto non possono che rimanere inscindibilmente connessi.

Risulta pertanto inammissibile, prima ancora sul piano logico che su quello giuridico, qualsiasi prospettazione incentrata sulla prosecuzione - nel corso di una procedura concorsuale - del complesso unitario rapporto di conto corrente bancario, compresa l'obbligazione di dar esecuzione al mandato all'incasso, ma con esclusione del patto (inscindibile rispetto a quel rapporto) della c.d. "compensazione".

I contratti bancari autoliquidanti possono essere oggetto di sospensione\scioglimento ex art. 169 bis l.f. e con essi anche la relativa clausola o patto di "compensazione" con conseguente impossibilità da parte della banca di incamerare i pagamenti ricevuti da terzi compensandoli ex art. 56 l.f. con lo scoperto di conto corrente.

A differenza della cessione di credito, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì solo l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa.

E tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato ma soltanto all'atto di riscossione del credito per cui se la riscossione è avvenuta o dovrà avvenire dopo il deposito della domanda di concordato la banca non potrà invocare a proprio favore la compensazione ex art. 56 l.f. che richiede che i



rispettivi crediti siano entrambi preesistenti all'apertura della procedura concorsuale.

La banca facendo affluire, secondo il meccanismo del conto corrente, sul conto passivo la somma ricevuta dal terzo diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa e ciò comporta una variazione quantitativa del debito del correntista.

L'acquisizione da parte della banca di somme di terzi (es. i clienti individuati nelle fatture) ed il successivo versamento su un conto corrente con saldo passivo produce l'effetto di ricostituire la provvista (castelletto) o estingue il debito (immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido.

Si tratta di una rimessa con effetti solutori con la conseguenza che un singolo creditore beneficerebbe di un pagamento successivo in violazione della *par condicio creditorum* ed in contrasto con la finalità propria del concordato in continuità (qual'è quello che la ██████ spa ha comunicato che intenderà proporre nei concessi termini) drenando liquidità ed attivo da destinare non ad un singolo creditore chirografario ma alla stessa continuità aziendale essendo detto denaro, al pari dei flussi di cassa generati nel corso della prosecuzione della continuità funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali.

I Commissari Giudiziali nel loro parere danno atto di aver valutato come la richiesta della ██████ spa "sia supportata da una *disclosure* sullo sviluppo del *cash flow* nel periodo giugno-dicembre 2018 (cfr. all.8 del ricorso) in cui sono esposti gli effetti sulla liquidità della mancata concessione della sospensione o del suo accoglimento in particolare dei contratti di factoring. Nel primo caso i flussi di cassa di periodo sarebbero costantemente negativi arrivando a toccare la massima esposizione a dicembre 2018 con un deficit di (-7,8mln€) mentre viceversa, con l'accoglimento della sospensione, l'incasso dei crediti in scadenza non sottoposti a compensazione porterebbe un importante flusso di liquidità (+13mln€) chiudendo nello stesso periodo con un surplus di 1,2mln€."

Le anticipazioni bancarie vanno distinte dall'istituto della cessione del credito il quale, in virtù dei suoi effetti traslativi, è fuori dal perimetro del 169 bis l.f. nel



senso che le cessioni perfezionate (ossia accettate o notificate al debitore ceduto) prima della domanda di concordato sono validamente opponibili alla procedura.

Va pertanto esclusa la possibilità di ottenere la sospensione ex art.169 bis l.f. dei contratti di anticipazione bancaria assistiti da cessione dei crediti e dei contratti di factoring le cui cessioni si siano perfezionate prima della data di deposito domanda di concordato contenente l'istanza ex 169 bis l.f..

Va invece disposta la sospensione per 60 giorni dei contratti di bancari di anticipo fatture e di factoring, limitatamente alle cessioni non opponibili alla Procedura, elencati negli allegati 9 e 10 dell'istanza in esame.

L'effetto sospensivo decorrerà dal momento in cui il debitore ha manifestato la volontà di avvalersi della disciplina dettata dall'art. 169 bis l.f. e quindi la sospensione disposta con il presente provvedimento retroagisce sino alla data di deposito del ricorso contenente l'istanza ex art. 169 bis l.f..

Si rileva, infine, che non è questa la sede in cui discutere dell'*an* e del *quantum debeat* dell'indennizzo.

p.q.m.

dispone la sospensione per 60 giorni decorrenti dalla data di deposito della istanza ex 169 bis l.f. dei contratti di bancari di anticipo fatture e di factoring elencati negli allegati 9 e 10 dell'istanza in esame, escluse le cessioni di credito perfezionate prima della data di deposito domanda di concordato contenente l'istanza ex 169 bis l.f..

Si comunichi a cura della cancelleria alla ricorrente, ai CC.GG. e ai creditori costituitisi innanzi al GD; per gli altri creditori interessati la comunicazione avverrà a cura e spese della [redacted] spa.

Perugia 12.7.2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alberto Maestri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18.7.2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alberto Maestri

Il Presidente est.